COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA N.1 89014 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
****

Prot. n. 4449 del 04.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 97 del 04.05.2020

OGGETTO: Fase 2 dell'emergenza COVID-19. Misure a tutela della salute di lavoratori e cittadini – disposizioni in ambito locale fino al 17 maggio 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- in data 23/02/2020 veniva emanato il D.L. n° 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dove sono state indicate le misure urgenti da adottare per evitare la diffusione del virus;

- il DPCM 11.03.2020 –Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 -ha stabilito misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Il decreto legge "Cura Italia" 18/2020 è stato convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27.

Tenuto conto che:

- il Governo ha emanato progressivamente ulteriori provvedimenti tesi alla gestione dell'emergenza e alla tutela della salute della popolazione, ultimo in ordine di tempo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- la Regione Calabria ha adottato una serie di ordinanze, a firma del Presidente, con misure restrittive della libera circolazione delle persone finalizzate ad evitare la diffusione del contagio;

- questa Autorità ha, altresì, adottato con i poteri conferiti dall'ordinamento ordinanze a tutela della salute della popolazione residente uniformando le disposizioni al quadro complessivo tracciato dalle istituzioni statali e regionali;

Valutato che:

- sul territorio della Regione Calabria continuano i contagi giornalieri da COVID 19 e che sul territorio della Piana si sono registrati nuovi contagi;

- si rende necessario non abbassare il livello di guardia e continuare il lavoro svolto sinora per contrastare la diffusione della pandemia, che seppure sia stata limitata con l'osservanza di misure restrittive da parte di tutta la popolazione, richiede la massima vigilanza delle istituzioni, cautela e nuove limitazioni sino al 17 maggio e per tutta la cosiddetta "Fase 2";

- a Oppido Mamertina alla data di oggi risultano ancora persone poste in quarantena;

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA N.1 89014 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

****

Vista l'Ordinanza Regionale nr.37 del 29 aprile 2020, con particolare riguardo ai punti 5 e 6 che consentono una sostanziale riapertura degli esercizi di ristorazione, seppur con tavolini all'aperto e nella forma da asporto, oltre ad altre concessioni in antitesi con i provvedimenti del governo;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, all'art.8, prevede che …. "*Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*." non prevedendo quindi, per le Regioni, alcuna possibilità di "allentamento" delle misure ma, di contro, di inasprimento;

Vista la recente Sentenza del Tar Milano, sez. I, dec., 23 aprile 2020, n. 634 - Pres. Giordano, che ha sospeso l'ordinanza della Regione Lombardia n.528 dell'11 aprile 2020 proprio sul presupposto che quell'ordinanza regionale, disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel D.P.C.M. citt., ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite;

Considerato che ad oggi ci troviamo con un quadro normativo troppo confuso che ci deriva dal combinato disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 con le Ordinanze regionali nr. 38-2020, 37-2020, 36-2020, 32-2020, 29-2020 (nella parte non abrogata) e tutte le altre che, di fatto, risultano vigenti ove non espressamente contrastanti;

Ritenuto che dal 4 maggio sia necessario mettere ordine, sul territorio locale e ferme restando le disposizioni generali, tra le varie misure vigenti, creando un unico corpus normativo che sia di facile comprensione e che disciplini ulteriormente le misure territoriali tenendo conto delle esigenze sottese alla tutela della salute e dell'integrità dei nostri concittadini;

Valutato inoltre urgente assumere provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini a fronte di una possibile insorgenza di casi su territorio comunale sulla scorta del protocollo condiviso tra Governo e parti sociali per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro (allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);

Visto l'articolo 120 della Costituzione Italiana che tutela l'unità giuridica ed economica del Paese nonché la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 Stabiliti e dalle leggi vigenti che assegna al Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale i relativi poteri.

ORDINA

A partire dal 04 maggio e fino al 17 maggio 2020 sul territorio Comunale, fatte salve le norme più restrittive sopravvenienti:

1. che in tutti i luoghi di lavoro **AL CHIUSO**, pubblici e privati, comprese fabbriche, supermercati, farmacie, uffici pubblici, ospedali, ecc. vengano assicurati dal proprio datore di lavoro ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, guanti in lattice e mascherina;

2. che tutti i cittadini che si recano sui luoghi di lavoro ed in qualsiasi altro ambiente pubblico (o aperto al pubblico) **AL CHIUSO** debbano indossare la mascherina e abbiano comunque cura di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro;

3. che ai lavoratori, al personale medico e infermieristico, agli oss e al personale delle pulizie e delle manutenzioni della struttura ospedaliera di Oppido Mamertina e di tutti gli altri uffici/centri/RSA adibiti a ricoveri, assistenza e visite ambulatoriali, vengano assicurati i DPI (dispositivi di protezione individuale) di cui all'art 34 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 per tutta la durata dello stato di emergenza;

4. (**Spostamenti in ambito Comunale**) - Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (Dpcm 26 marzo 2020).

Deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Gli spostamenti restano soggetti ad autocertificazione.

Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione (Ord.Reg.29-2020 allegato1).

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute o laddove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria (es: accompagnare soggetto non deambulante, donna in stato di gravidanza, soggetto privo di patente che deve spostarsi necessariamente etc.), ovvero per motivi di lavoro.

E' fatto obbligo, sull'intero territorio comunale, di usare protezioni delle vie respiratorie sia nei luoghi aperti in presenza di altre persone, che nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Non è obbligatorio l'uso delle protezioni in auto quando si sia da soli o laddove vi siano appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi, purché le protezioni siano usate nel momento in cui si scende dall'auto e/o si entra in contatto con altre persone (art. 3 co.2 Dpcm 26 aprile 2020).

5. (**Spostamenti per particolari necessità**) - E' consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione, anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall'autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) o nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione.

E' consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza dei genitori, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti (Nota 4) (Ord.Reg.36-2020).

Sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L.n.104/92 e s.m.i. (Ord.Reg.37-2020).

6. (**Spostamenti per sport individuali, attività sortiva o motoria**) - Sono consentiti gli spostamenti all'interno del Comune per lo svolgimento di sport individuali (Ord.37-2020).

E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatori per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (DPCM 26 aprile).

7. (Spostamenti per attività agricole o allevamento animali) - Sono consentiti gli spostamenti all'interno del Comune giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali, effettuati esclusivamente nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti condizioni: a) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno; b) che le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all'attività agricola ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati.

8. (Parchi e aree pubbliche) - E' sempre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché lo svolgimento di manifestazioni e/o riunioni di qualsivoglia tipologia sia in luoghi pubblici che privati.

Resta inoltre vigente il divieto di sostare (eccetto transitare) presso tutte le piazze e piazzette, aree e spazi verdi e parchi gioco, nonché di sedersi presso i sedili e le panchine pubbliche, siti nel centro e nelle Frazioni.

In relazione agli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, gli stessi saranno riammessi all'uso, previo avviso a seguito della loro preparazione per essere utilizzati nel rispetto delle modalità già stabilite dalla vigente normativa e citate nella presente ordinanza.

Il **Cimitero comunale** riaprirà al pubblico dal 05 Maggio 2020, tutti i giorni, inclusa la domenica, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. L'afflusso dei visitatori al suo interno dovrà avvenire per non più di due componenti dello stesso nucleo familiare e per la durata massima di 30 minuti e resta subordinato al rispetto rigoroso delle misure vigenti imposte dal Governo e dalle ordinanze regionali in materia di distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonchè di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' data facoltà agli operatori dei servizi cimiteriali di allontanare chi non rispetti le citate misure. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 (quindici) persone, con funzione da svolgersi all'aperto, indossando le protezioni delle vie respiratorie e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il controllo degli accessi e del contingentamento numerico è rimesso agli operatori dei servizi cimiteriali che, in caso di inosservanza, potranno richiedere l'intervento della forza pubblica.

9. (Attività commerciali) - Le attività commerciali consentite potranno restare aperte anche nei giorni festivi, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti (Ord.36-2020).

Gli esercenti dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie le cui attività di somministrazione diretta al pubblico sono sospese (art.1 lett. aa del DPCM 26 aprile 2020), possono operare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con modalità da asporto, adottando le sotto indicate misure previste

nell'allegato 1 all'Ordinanza regionale nr.37, estratte delle *Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2* dell'Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020:

- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna;
- individuazione di un'area destinata al ritiro degli alimenti;
- utilizzo di contenitori protetti e separati;
- obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale;
- accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee;
- limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario);
- divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi;
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali;
- privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front;
- utilizzo mascherine per clienti e operatori.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

Resta vietata la somministrazione attraverso il servizio con tavoli all'aperto.

Rimane ferma la sospensione dei **Mercati Settimanali**, fatta eccezione per il mercato di generi alimentari/ortofrutta, che sarà svolto ogni martedì, in deroga agli spazi attualmente occupati, e riprenderà a far data da martedì **12 maggio 2020 fino ad eventuali misure diverse** secondo le seguenti modalità:

- l'area di svolgimento del mercato dovrà essere ricompresa esclusivamente su parte delle vie di seguito indicate:

- A.M. Curcio;
- Italia;
- Annunziata;
- Rimini;
- Mazzullo.

La suddetta area sarà presidiata da personale delle Forze di Polizia Locale e Statale che vigileranno sullo svolgimento in modo che si possa evitare qualunque forma di assembramento;

- i venditori di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli saranno collocati temporaneamente nelle vie anzidette distanziati tra di loro (mt. 2,00) in modo tale da consentire un migliore deflusso delle persone assicurando altresì, le misure di distanziamento sociale ed il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

- a tutti i venditori ed ai clienti/utenti è fatto OBBLIGO di usare dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

Nelle **rivendite di tabacchi** resta vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. E' consentito l'utilizzo dei distributori automatici (Ord.Reg.37-2020).

L'attività di **trasformazione di prodotti dolciari** rientra nelle attività industriali e non commerciali e, pertanto, non è inibita alle stesse nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di

"consegna a domicilio", nel rispetto dei requisiti igienico–sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto (Ord.Reg.37-2020).

Restano sospese le attività inerenti **servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al Dpcm 26 aprile 2020.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al Dpcm 26 aprile 2020.

Sull'intero territorio comunale restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati 1, 2 e 3 al Dpcm 26 aprile 2020.

Tutte le imprese le cui attività non sono sospese, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7 del Dpcm 26 aprile 2020, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8 del Dpcm 26 aprile 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (art.2 co.8 Dpcm 26 aprile 2020).

Sempre previa comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria, possono essere consentite le attività economico-commerciali che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 al Dpcm 26 aprile 2020; nella comunicazione devono essere indicate specificamente le imprese e/o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

10. (Quarantena obbligatoria) – Tutti i cittadini residenti nel Comune di Oppido Mamertina che si trovino a dover rientrare da altre Regioni, dovranno sottoporsi a quarantena obbligatoria per giorni 14 (quattordici) presso il proprio domicilio/residenza, senza contatti sociali (anche con riferimento al nucleo familiare) e con divieto di uscita, seguendo le direttive del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria **che dovrà valutare l'esecuzione o meno delle indagini epidemiologiche al fine di valutare l'eventuale contagio al COVID-19** . **La presente misura non si applica per coloro i quali, al momento del rientro in Calabria, diano dimostrazione di essere risultati negativi ad eventuale tampone effettuato.**

Per le procedure da seguire nei casi consentiti ci si riporta integralmente alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Regionale nr. 38 del 30 aprile 2020.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia integralmente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)" nonché alle Ordinanze Regionali vigenti.

SANZIONI

Ferme restando le responsabilità penali nei casi previsti dall'art.4 commi 6 e 7 del d.l. 19-2020 e laddove il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente comporterà:

Punti da 1 a 9: L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.4 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, applicate secondo i dettami della legge 689/1981 in combinato disposto con l'art.202 co.1, 2 e 2.1 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, che così si sostanziano:

- ✓ da **€ 400,00** ad un massimo di **€ 3.000,00** - Pagamento in misura ridotta di **€ 400,00** entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a **€ 280,00** entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);

- ✓ se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, il pagamento in misura ridotta sarà di **€ 533,33** entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% pari a **€ 373,34** entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);

- ✓ In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. In tal caso la sanzione edittale andrà da un minimo di **€ 800,00** ad un massimo di **€ 6.000,00** e, ove connessa all'esercizio di un'attività commerciale, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo di 30 giorni;

- ✓ Ove l'illecito sia commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, detta attività sarà sospesa da 5 a 30 giorni. Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo di polizia procedente, all'atto dell'accertamento delle violazioni, disporrà la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Punto 10: La denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 T.U.L.S. in quanto, in assenza di indagine epidemiologica che escluda la negatività al coronavirus, la circolazione sul territorio comunale potrebbe creare un pericolo concreto di diffusione della malattia infettiva (Sentenza Cassazione Penale Sez. I, 27-07-2000, n. 8578, Sentenze della III Sezione 3/7/64, – rv. 99246; 29/1/65, – rv. 99449; 16/5/68, – rv. 108635).

INDIVIDUA ai sensi dell'art.18 legge 689/1981 che disciplina l'applicazione della sanzioni amministrative in combinato disposto con l'art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., il Dr. Michele Bruzzese, Responsabile Area Vigilanza e Attività Produttive, quale "autorità competente" a ricevere il rapporto relativo alle violazioni amministrative di cui alla presente Ordinanza, nonchè responsabile di procedimento.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA N.1 89014 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

****

Dispone altresì la trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria, al Comando Stazione CC di Oppido Mamertina ed al Comando P.L. di Oppido Mamertina.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Oppido Mamertina lì 04.05.2020

IL SINDACO

Dr. Bruno BARILLARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA N.1 89014 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

****

DPCM DEL 26 APRILE 2020 ALL. 1 – 2 - 3

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3

ATECO

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

24 METALLURGIA

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE

551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

58 ATTIVITA' EDITORIALI

59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA'

CONNESSE

63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE

68 ATTIVITA' IMMOBILIARI

69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

85 ISTRUZIONE

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI